

**Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,  
Ordinanza n. 15061 del 11/06/2018**

Ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A. -  
Determinazione degli onorari di avvocato - Scaglione relativo alle cause di valore  
indeterminabile - Applicabilità - Effetti patrimoniali della vicenda – Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poichè la "causa petendi" della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il "petitum" è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della controversia l'incremento del patrimonio comunale, consistito nell'acquisizione di trenta appartamenti, indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità dei detti provvedimenti).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15061 del 11/06/2018